

L'anno 2010, il giorno 8 aprile

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, Via Vitorchiano 4, di seguito denominato 'Dipartimento', nella persona del dott. Agostino MIOZZO, Direttore dell'Ufficio Volontariato Relazioni Istituzionali ed Internazionali, all'uopo delegato con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 2182 di repertorio in data 17 marzo 2010;

E

il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, con sede a Milano in via Petrella 19, di seguito denominata 'Corpo', nella persona del Presidente Pier Giorgio BALDRACCO, nella qualità di Legale Rappresentante del Corpo;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n.225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche ed integrazioni, per l'attuazione delle attività di protezione civile, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- che ai sensi dell'art.11 della medesima legge, il Corpo è espressamente richiamato tra le strutture operative componenti del Servizio nazionale della protezione civile;
- che ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59" hanno rilievo nazionale le funzioni relative all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
- che ai sensi della Legge n. 91 del 26 gennaio 1963 - Riordinamento del Club Alpino Italiano - e della Legge n. 776 del 24 dicembre 1985 - Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano-, il Corpo ha il compito di provvedere all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
- che ai sensi e della Legge n. 74 del 21 marzo 2001 - "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" - sono state rivisitate le funzioni del C.N.S.A.S. ascrivendo allo stesso nuove competenze ed esclusive specificità e, in particolare, che La Repubblica Italiana riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) del Club alpino italiano (CAI).
- che ai sensi della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato - ha sancito che "Il soccorso in montagna, in

grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al C.N.S.A.S. del C.A.I. ed al Bergrettungs-Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS)" e che "al C.N.S.A.S. ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità";

- che ai sensi dell'art. 8, comma 5ter della legge 27 febbraio 2009, n. 13, gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti diversi;
- che ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", è prevista la partecipazione del Dipartimento ai progetti di potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, di miglioramento della preparazione tecnica e di formazione dei cittadini, predisposti dalle organizzazioni di volontariato;
- che il Corpo provvede al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale, contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo. Quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali;
- che gli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative richiedono il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile, dando priorità all'attivazione di ogni opportuna iniziativa di sostegno e supporto alla crescita delle organizzazioni di volontariato, sotto il profilo tecnico-operativo, e, in particolare, del Corpo;
- che in data 16 ottobre 2008 è stato sottoscritto un accordo di programma quadro tra il Dipartimento ed il Corpo, approvato con Decreto del Capo del Dipartimento n. 272 di repertorio del 10 febbraio 2009, che prevede, gli) ambiti operativi in cui realizzare gli obiettivi sopra indicati:
 - il settore della cinofilia, con particolare riguardo all'impiego di cani per ricerca in superficie;
 - lo sviluppo di un progetto di divulgazione di conoscenze e norme di comportamento finalizzato alla sicurezza in ambiente montano;
 - l'impiego di squadre medicalizzate composte da tecnici del soccorso e medici e infermieri;
 - l'impiego di disostruttori e speleosub per operazioni in ambienti confinati;

- che il predetto accordo, che ha durata triennale, stabilisce che per perseguire gli scopi e le summenzionate attività il Dipartimento ed il Corpo sottoscrivano apposite convenzioni volte a stabilire contenuti, modalità di esecuzione e relativi oneri, da realizzare mediante programmi annuali o pluriennali;

RITENUTO

di procedere all'attuazione dell'accordo di programma quadro approvando il primo programma di attività, relativo alle annualità 2010 e 2011, nei termini e con i contenuti specificati di seguito;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

(Oggetto: obiettivi ed attività)

1. La presente convenzione ha come oggetto le attività da svolgere negli anni 2010 e 2011, finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) il potenziamento del settore cinofilo, mediante la realizzazione di un progetto che prende spunto dal lavoro svolto nella recente emergenza sismica della Regione Abruzzo e nella quale sono state evidenziate le grandi potenzialità delle unità cinofile del Corpo, costituendo squadre cinofile altamente specializzate e testate, a diretta disposizione del Dipartimento per le esigenze connesse con le emergenze di rilievo nazionale, anche per lo specifico settore della ricerca delle persone scomparse;
 - b) il potenziamento del settore speleo subacqueo, mediante la formazione di operatori estremamente specializzati e tipizzati sulla particolarità dello scenario, costituiti in apposite squadre adeguatamente equipaggiate sotto il profilo della dotazione tecnica, e adeguatamente addestrate dal punto di vista dell'esperienza e dell'aggiornamento delle novità proposte dal settore;
 - c) la costituzione di squadre nazionali di pronto impiego per interventi di protezione civile per il Centro Sud del Paese, potenziando, in particolare, la dotazione di qualificati ed avanzati sistemi e presidi di autoprotezione;
2. Il Dipartimento ed il Corpo attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tali obiettivi, per il più efficace perseguimento degli obiettivi di previsione e prevenzione dei rischi e di contrasto attivo alle pubbliche calamità.
3. Per il perseguimento degli obiettivi illustrati al precedente comma 2, nelle annualità 2010 e 2011 verranno realizzate le seguenti attività:
 - a) per lo sviluppo delle attività nel settore cinofilo, l'incremento delle dotazioni del Corpo nel settore dei cani da ricerca, mediante l'acquisizione di nuove unità cinofile e la formazione e certificazione delle predette unità nonché di unità già attualmente operative presso enti, anche esteri, qualificati in questo specifico settore;

- b) per lo sviluppo delle attività nel settore delle attività speleo subacquee, l'acquisizione di una camera iperbarica mobile e del relativo mezzo di supporto e la formazione del relativo personale;
- c) per lo sviluppo delle squadre di pronto impiego nel Centro Sud del Paese, l'aggiornamento materiali di squadra e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i volontari del Corpo.

Art. 2

(Cronoprogramma delle attività)

1 Le attività illustrate al precedente articolo 1, comma 3, verranno realizzate secondo la seguente tempistica:

a) attività nel settore cinofilo:

a. 1 progetto 'cani molecolari'

- acquisizione di 4 cani molecolari 'bloodhound' – entro il 30 novembre 2010;
- selezione e costituzione delle relative unità cinofile – entro il 31 gennaio 2011;
- formazione di primo livello delle predette unità cinofile presso idoneo ente certificato, anche estero – entro il 30 ottobre 2011;
- svolgimento delle prove di certificazione delle predette unità cinofile – entro il 31 dicembre 2011;

a. 2 progetto 'cani da macerie'

- selezione di unità cinofile già operative da avviare alla certificazione operativa per le attività di ricerca in frana o macerie – entro il 30 novembre 2010;
- svolgimento delle attività di formazione delle predette unità cinofile presso idoneo ente certificato, anche estero – entro il 30 ottobre 2011;
- svolgimento delle prove di certificazione delle predette unità cinofile – entro il 31 dicembre 2011;

a. 3 progetto 'supporto logistico'

- individuazione dell'idonea tipologia di mezzo di supporto logistico allestito per il trasporto, anche con mezzo aereo, di unità cinofile e acquisizione dei relativi preventivi di costo – entro il 30 marzo 2011;
- acquisizione della del mezzo di supporto – entro il 31 giugno 2011;

b) attività nel settore speleo subacqueo:

- individuazione dell'ideale tipologia di camera iperbarica mobile e del mezzo di supporto idoneo e acquisizione dei relativi preventivi di costo – entro il 30 aprile 2010;
 - acquisizione della camera iperbarica mobile e del mezzo di supporto – entro il 31 luglio 2010;
 - formazione del personale addetto e relativa certificazione – entro il 31 gennaio 2011;
- c) attività di potenziamento delle squadre di pronto impiego nel centro-sud del Paese:
- svolgimento di idonea ricerca di mercato finalizzata all'individuazione, anche in ambito internazionale, delle migliori tecnologie utilizzabili per la dotazione di squadre di intervento in montagna, per quanto riguarda attrezzature e DPI – entro il 31 maggio 2010;
 - presentazione di un programma di potenziamento e acquisizione dei relativi preventivi di costo – entro il 30 giugno 2010;
 - acquisizione delle attrezzature e dei DPI – entro il 30 ottobre 2010;
 - svolgimento della necessaria formazione per l'uso delle nuove attrezzature e dei nuovi DPI rivolta ai volontari ed al personale del Corpo appartenenti alle sezioni del centro-sud del Paese – entro il 31 dicembre 2011;

Art. 3

(Comitato tecnico congiunto)

1. Alle attività istruttorie per l'attuazione della presente convenzione provvede un Comitato tecnico composto da due funzionari del Servizio Volontariato del Dipartimento, uno dei quali con funzioni di coordinatore, e dal legale rappresentante del Corpo e da un ulteriore rappresentante del Corpo da lui designato.
2. Il Comitato tecnico provvede al monitoraggio ed alla verifica delle attività svolte e redige, al riguardo, appositi documenti di valutazione congiunta del livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma.
3. I documenti di valutazione di cui al precedente comma 3 sono trasmessi al Servizio Volontariato per i seguiti di competenza di cui al successivo art. 5.

Art. 4

(Responsabilità ed oneri a carico del Corpo)

1. Il Corpo è tenuto ad assolvere i compiti definiti nel cronoprogramma operativo contenuto nell'art. 2 rispettando i termini temporali ivi previsti. In caso di mancato rispetto di tali

termini e prescrizioni, il legale rappresentante del Corpo è tenuto ad informare per iscritto il Dipartimento delle cause che hanno impedito di adempiere a quanto richiesto.

2. Il Corpo si impegna affinché le attività previste siano realizzate con continuità per il periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività concordate.
3. Il Corpo garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e/o delle prestazioni richieste.
4. Il Corpo garantisce che i propri volontari inseriti nei programmi di attività e che intervengono in attività formative di previsione prevenzione e situazioni di crisi o di emergenza sono coperti da adeguata assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

(Quantificazione degli oneri a carico del Dipartimento, modalità di erogazione delle risorse finanziarie e relativa rendicontazione)

1. L'onere finanziario massimo a carico del Dipartimento per l'attuazione della presente convenzione -viene determinato come segue:
 - per l'attività nel settore cinofilo:
 - fino ad un massimo di euro 100.000,00 per il progetto 'cani molecolari' (punto a.1);
 - fino ad un massimo di euro 50.000,00 per il progetto 'cani da ricerca' (punto a.2);
 - fino ad un massimo di euro 50.000,00 per il progetto 'supporto logistico' (punto a.3);
 - per l'attività nel settore speleo subacqueo, fino ad un massimo di euro 150.000,00 (punto b);
 - per l'attività di potenziamento delle squadre di pronto impiego del centro-sud del Paese, fino ad un massimo di euro 100.000,00 (punto c);per un totale complessivo massimo di euro 450.000,00 .
2. A rimborso dei costi sostenuti, I pagamenti avverranno, per ciascuna attività, a seguito della registrazione del decreto approvativo della presente convenzione da parte degli organi di controllo, su richiesta del Corpo e su presentazione di apposite note di addebito, previo parere favorevole del Comitato tecnico congiunto di cui all'art. 3 e nulla osta rilasciato dal Servizio Volontariato, a completamento delle specifiche attività e presentazione della relativa rendicontazione ai sensi del successivo comma 3 secondo la seguente articolazione relativamente alle singole, specifiche attività:
 - Non oltre il 30% a seguito dell'approvazione di una relazione iniziale sulle prime fasi di avvio dell'attività;

- 50% a seguito dell'approvazione di una relazione intermedia sullo svolgimento dell'attività;
 - 20% a conclusione dell'attività.
3. La rendicontazione conclusiva di ciascuna attività e delle relative modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel 'Documento Tecnico di Rendicontazione', che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
 4. Al Corpo sarà riconosciuto il pagamento della somma corrispondente all'importo rendicontato. Qualora l'importo rendicontato della prima o della seconda tranche dovesse risultare inferiore alla percentuale di cui al comma 2, la differenza, se rendicontata, potrà essere liquidata con la rata successiva.

Art. 6

(Durata e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo del relativo decreto approvativo.
2. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Corpo, si intende risolta di diritto su dichiarazione del Dipartimento, ove lo stesso abbia rilevato, anche nel corso delle attività, che le prestazioni previste non siano esattamente adempiute.
3. Per mutate esigenze di interesse pubblico il Dipartimento potrà revocare la presente convenzione in qualsiasi momento; in tal caso spetteranno al Corpo gli importi dovuti a titolo di corrispettivo o rimborso per le sole attività eseguite o per le spese ordinate fino alla data di revoca della convenzione.
4. Il Corpo può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno novanta giorni, per provata inadempienza da parte del Dipartimento agli impegni previsti nei precedenti articoli.

Art. 7

(Monitoraggio delle attività e procedure di verifica amministrativa)

1. Il Comitato tecnico congiunto previsto dall'art. 3 assicura il costante monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione.
2. Il Corpo provvederà, nell'ambito di ciascuno dei tre settori di attività, alla predisposizione di una relazione intermedia sulle attività svolte, e di una relazione finale da presentare al Dipartimento, anche indipendentemente dall'eventuale richiesta di erogazioni parziali delle somme di cui al precedente articolo 5, comma 2.

3. Il Dipartimento può, in qualsiasi momento, verificare le procedure amministrative messe in atto dal Corpo per la gestione di interventi il cui finanziamento sia posto a carico del contributo statale, formulando, all'uopo, richieste di informazioni agli organi di controllo costituiti ai sensi dei documenti costitutivi del Corpo medesimo. Il Dipartimento, anche mediante l'azione del Comitato tecnico congiunto, ha, altresì, facoltà di effettuare verifiche sul corretto svolgimento delle attività previste e di formulare proposte per l'approfondimento e lo sviluppo di singoli aspetti del progetto in esame.
4. Il Corpo si impegna a non diffondere dati o notizie sulle attività oggetto della presente convenzione-quadro senza averne prima informato con adeguato anticipo il Dipartimento, che ha la facoltà di considerare riservati alcuni dati, documenti ed elaborati.

Art. 8

(Controlli)

1. La presente convenzione-quadro è sottoposta all'esame dei competenti organi di controllo secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Spese di registrazione e bollo)

1. La presente convenzione, redatta in tre originali, è esente dall'imposta di bollo tab. B ex art. 27bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972, ma soggetta a tassa fissa. Le spese di registrazione sono a carico della controparte.

Stipulata in Roma, il giorno 8 aprile 2010 presso la sede del Dipartimento della protezione civile, via Vitorchiano 4, davanti al sottoscritto dottor Rosario Romano, Ufficiale Rogante, giusto decreto n. 1827 del 18 giugno 2002, omessa l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro e con il mio consenso.

PER IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PER IL CNSAS

